



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 223 sexdecies

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 agosto 2009 · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-civile-e-disposizioni/art-223-sexdecies/versione/23>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it